

Cassazione Penale Sez. 4 Sentenza n. 50725 Anno 2015

Presidente: Grazia Lapalorcia

Relatore: Giuseppe De Marzo

Data pubblicazione 25.12.15

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 17/10/2014 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato G.G. alla pena di otto mesi di reclusione, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 c.p., per avere, in una autocertificazione presentata, in data 30/06/2008, all'Ordine provinciale dei Medici di Milano, falsamente dichiarato di non avere riportato condanne penali.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali, per non avere la Corte ritenuto la sussistenza della buona fede dell'imputato, il quale, essendo un medico dentista, ben poteva ritenere, come da lui dichiarato, "prescritto", anziché "estinto", il reato in relazione al quale era stata applicata la pena nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in data 07/01/2002.

Si rileva, inoltre, che, ai sensi dell'art. 445 c.p.p. la sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi amministrativi, talché l'imputato, proprio perché non un tecnico del diritto, poteva in perfetta buona fede ritenere che l'autocertificazione richiestagli dal Consiglio dell'Ordine fosse atto di natura amministrativa e, in conseguenza, che la sua dichiarazione in ordine all'assenza di precedenti penali fosse giustificata.

Con ulteriore articolazione del motivo, si censura l'eccessività della pena, ribadendo che, nella condotta del G., era ravvisabile una mera leggerezza o superficialità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'articolato motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente richiama il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non integra gli estremi dell'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, avendo riportato due sentenze di applicazione della pena, rispettivamente per reati fiscali e societari, attestati, in sede di dichiarazione sostitutiva, **di non avere riportato condanne penali**, in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento - che, ancorché equiparata alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1-bis, non implica un accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le modifiche legislative introdotte con il D.Lgs n. 74 del 2000 e D.Lgs. n. 61 del 2002, in materia di reati fiscali e societari, con le conseguenti difficoltà interpretative, rendono plausibile l'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni (Sez. 5, n. 2088 del 17/09/2009 - dep. 18/01/2010, Muccillo, Rv. 245817).

Deve però rilevarsi che, con la sentenza impugnata, la Corte territoriale osserva che, nell'atto di appello, il difensore aveva sostenuto semplicemente che l'imputato ignorava l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, laddove invece il G. aveva spontaneamente giustificato la propria condotta, ritenendo il reato prescritto.

In definitiva, anche il dubbio, peraltro non isolatamente considerato dal precedente del 2009 di questa Corte (che, infatti, menziona anche le innovazioni normative che avevano caratterizzato lo specifico settore dei reati fiscali e societari), quanto all'efficacia della sentenza di patteggiamento, era certamente insussistente, per ammissione dello stesso G..

Né la tesi della confusione tra prescrizione ed estinzione è stata proposta in sede di appello, talché essa introduce una questione di fatto assolutamente nuova nel giudizio di legittimità.

Lo stesso è a dirsi della questione dell'inefficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi amministrativi, che, comunque, appare anche del tutto inidonea a fondare il dubbio sulla buona fede dell'imputato, giacché, tenuto conto del livello di cultura, ancorché non specificamente giuridica dell'agente, la nozione di giudizio è assolutamente diversa da quella di procedimento amministrativo, in cui manca qualunque funzione giustiziale dell'ordinamento.

In definitiva, l'imputato ha dichiarato di non avere riportato condanne penali e l'accertamento della Corte territoriale, quanto alla consapevolezza della falsità delle dichiarazioni, è sorretto, in termini non manifestamente illogici, dalla constatazione che il precedente non menzionato, nella dichiarazione indirizzata all'Ordine dei Medici, riguardava non casualmente proprio la fattispecie di esercizio abusivo della professione.

Infondata è anche l'ultima articolazione del ricorso, dal momento che, una volta affermata la responsabilità per il reato, logicamente la Corte territoriale ha valorizzato la particolare gravità del fatto, commesso da un soggetto già condannato per esercizio abusivo della professione che aveva agito allo scopo di ingannare il proprio Ordine professionale, sfruttando lo strumento dell'autocertificazione e contando sull'insussistenza o la superficialità dei controlli.

Va, infine, rilevato che la richiesta, formulata nel corso dell'udienza di discussione, di concessione della sospensione condizionale della pena è inammissibile.

Al riguardo, già in passato questa Corte ha condivisibilmente chiarito che è inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 609 c.p.p. , comma 2, e preordinata ad ottenere la sospensione condizionale della pena (nel caso di specie, il presupposto della richiesta era costituito ex art. 163 c.p. , comma 3, dal raggiungimento, da parte dell'imputato, nelle more del giudizio di cassazione, dell'età di settanta anni), considerato che la previsione di cui al succitato art. 609 conferisce alla Corte di cassazione la facoltà di decidere la questioni che non sarebbe stato possibile decidere in grado di appello, come nell'ipotesi di ius superveniens, nonchè quelle di puro diritto, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, mentre non sono deducibili per la prima volta, in sede di legittimità, le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito, quale quella della meritevolezza del beneficio di cui all'art. 163 c.p., in quanto tali incompatibili con il sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 41331 del 04/10/2006, Ratti, Rv. 235764).

2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.